

TI_GERICHTE 80.2020.172 vom 21. August 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2020.172

FR: TI_GERICHTE 80.2020.172 du 21 août 2020

IT: TI_GERICHTE 80.2020.172 del 21 agosto 2020

Regeste

Tassa di esenzione dall'obbligo militare: calcolo, tassazione d'ufficio IFD passata in giudicato, non vincolante

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l'art. 59 Cost. gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile (cpv. 1). Chi invece non presta servizio o lo presta solo parzialmente è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è regolata nella già citata legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare e nella relativa ordinanza d'esecuzione (cpv. 2). La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è un tributo, di carattere sostitutivo, che ha lo scopo di garantire un equilibrio tra le prestazioni fornite da chi compie il servizio militare o civile e chi ne è liberato, in ossequio al principio della parità di trattamento (sentenza del TF 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.1 e riferimenti citati).

E. 1.2

Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell'esercito e non sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile (art.

E. 2

cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO). La durata di riscossione si basa sulla durata del servizio militare obbligatorio. In virtù dell'art. 13 LM, l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione comincia perciò all'inizio dell'anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni e dura fino al 30° anno d'età oppure, se entro questo termine non ha ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione, al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compie 34 anni.

E. 2.1

Nella fattispecie, non è litigioso l'assoggettamento del ricorrente alla tassa di esenzione. L'insorgente contesta tuttavia il calcolo della tassa, che ha intrapreso l'autorità competente. Il reddito imponibile di fr. 45'000.– risulterebbe infatti da una tassazione d'ufficio, cui è stato sottoposto per non aver presentato la dichiarazione d'imposta 2018. Chiede pertanto che il tributo sia calcolato sulla base del certificato di salario allegato, da cui risulta uno stipendio netto di fr. 14'528.–.

E. 2.2

Ai sensi dell'art. 11 LTEO, la tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. L'art. 26 cpv. 1 LTEO prevede che le autorità di tassazione prendano i provvedimenti necessari all'accertamento dell'obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della tassa. Per l'art. 26 cpv. 2 LTEO, se, per l'anno di assoggettamento, l'assoggettato deve pagare l'imposta federale diretta sul reddito totale, la tassa d'esenzione è stabilita secondo le basi determinanti di tale imposta. Secondo l'art. 26 cpv. 3 LTEO, la tassa d'esenzione degli altri assoggettati è stabilita secondo le basi determinanti delle imposte cantonali. Infine, l'art. 26 cpv. 4 LTEO dispone che, qualora non possa essere calcolata né giusta il capoverso 2 né giusta il capoverso 3, la tassa sia stabilita in base ad una dichiarazione speciale.

E. 2.3

Nel caso in esame, la tassa d'esenzione è stata stabilita secondo le basi determinanti dell'imposta federale diretta, alla quale il ricorrente è stato assoggettato, con decisione passata in giudicato. Come rilevato, il contribuente era tuttavia stato sottoposto a una tassazione d'ufficio secondo l'art. 130 cpv. 2 LIFD. Quest'ultima disposizione prevede che l'autorità di tassazione esegua la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. Ci si domanda se, anche in tal caso, l'autorità di tassazione della tassa d'esenzione sia vincolata alle risultanze del calcolo dell'imposta federale diretta.

E. 2.4

Già in una pronuncia su un caso ticinese, risalente al 1984, il Tribunale federale ha affermato che il fatto che la tassa d'esenzione sia calcolata basandosi sull'imposta federale diretta, secondo l'art. 26 cpv. 2 LTEO, "non significa tuttavia che l'autorità competente in materia di tassa militare debba sempre limitarsi ad assumere automaticamente la tassazione [IDN/]IFD, né tantomeno che codesta autorità sia addirittura vincolata dalle risultanze di detta tassazione", dovendo per contro "prendere tutti i provvedimenti necessari all'accertamento delle basi di calcolo della tassa e, se del caso, [dovendo] quindi controllare gli elementi imponibili e correggere eventuali errori contenuti nella tassazione per l'imposta diretta, anche se quest'ultima è cresciuta in giudicato (DTF 92 I 124 c. 1; Walti, Das schweiz. Militärpflichtersatz, diss. ZH 1979, pagg. 180/81)" (sentenza del 6.4.1984 consid. 3a, in Rep. 1985 p. 80). In una sentenza del 6 febbraio 2002, l'Alta Corte ha poi rilevato che, in linea di principio, l'autorità competente in materia di tassa di esenzione può riprendere gli elementi che emergono dalla tassazione dell'IFD, aggiungendo, se del caso, i redditi che non le sono assoggettati o considerando le ulteriori deduzioni ammissibili, per determinare la tassa conformemente alla legge sulla tassa d'esenzione. Tuttavia, ciò non significa che debba sempre attenersi né che sia vincolata dagli elementi in essa contenuti. L'autorità di tassazione deve prendere tutte le misure necessarie per determinare l'assoggettamento e le basi di calcolo della tassa; deve inoltre, se del caso, controllare gli elementi imponibili e correggere gli eventuali errori contenuti nella tassazione dell'IFD, anche se quest'ultima è già passata in giudicato (sentenza 2A.440/2001 del 6 febbraio 2002 consid. 2b, in ASA 71 p. 322). Gli stessi principi sono stati ribaditi in una sentenza del 2015, nella quale la Suprema Corte ha ricordato che, secondo la sua giurisprudenza, l'art.

26 cpv. 2 LTEO non deve essere interpretato nel senso che per la tassazione della tassa di esenzione ci si deve semplicemente basare sulla tassazione dell'IFD passata in giudicato. Il riferimento all'IFD è giustificato unicamente da considerazioni di economia processuale e non esclude pertanto che una tassazione dell'IFD già passata in giudicato possa essere rimessa in discussione, ai fini della determinazione della tassa di esenzione (sentenza n. 2C_1094/2014 del 12.6.2015 consid. 3.2.3, in RF 70/2015 p. 1005, con riferimenti).

E. 2.5

Riprendendo la citata giurisprudenza del Tribunale federale, la Corte di giustizia del Canton Ginevra ha annullato una decisione dell'autorità competente per la tassazione della tassa di esenzione, per il fatto che si era limitata a riprendere, senza compiere ulteriori atti istruttori, il reddito imponibile che era stato stabilito in una tassazione d'ufficio, ma che tuttavia non corrispondeva al reddito effettivo. Gli atti erano stati rinviati all'autorità cantonale competente, perché determinasse nuovamente il reddito imponibile del ricorrente, ricorrendo a tutti i mezzi utili a tal fine (sentenza ATA/272/2012 dell'8.5.2012).

E. 2.6

Nella fattispecie, il ricorrente è stato sottoposto a tassazione d'ufficio per non aver presentato la dichiarazione d'imposta. Un reclamo contro quest'ultima è stato dichiarato irricevibile, non solo perché tardivo ma anche perché non motivato adeguatamente, in particolare perché non accompagnato da una dichiarazione d'imposta completa. La decisione di tassazione IFD 2018, che ha commisurato il reddito imponibile in fr. 45'000.–, è in tal modo passata in giudicato. Al RS 1 il ricorrente ha tuttavia trasmesso una copia del certificato di salario, rilasciatogli dal suo datore di lavoro (il Comune di _____), dal quale risulta che dal 1.1.2018 al 31.12.2018 ha percepito un salario netto di 14'528.–. In queste circostanze, l'autorità di tassazione della tassa militare non si poteva limitare a riprendere, senza ulteriori accertamenti, i dati risultanti dalla tassazione d'ufficio dell'IFD per il periodo fiscale 2018. Alla luce di quanto precede, la decisione su reclamo del 21 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati al Servizio della tassa militare per una nuova decisione, dopo aver nuovamente interpellato il ricorrente in merito ai suoi redditi e alle eventuali spese deducibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT dichiara e pronuncia 1. La decisione su reclamo del 21 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati al Servizio della tassa militare per una nuova decisione. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: - ; - ; - ; - . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretaria a :

E. 31

cpv. 2 LTEO e 231 LT

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

Il presidente: La segretaria: